



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O.
Segreteria Direttore Generale

CGIL NAZIONALE FAX 068476329

CISL NAZIONALE FAX 0684733020

UIL NAZIONALE FAX 064753338

UGL NAZIONALE FAX 063232.420

CONFINDUSTRIA FAX 065903270

INPS DGC PRES. TEM. FAX 0659053084



Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Partenza - Roma, 03/08/2007
Prot. 14 / 0008552

OGGETTO: mobilità lunga

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il parere della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, già formulato in risposta ad un quesito in materia di mobilità lunga di cui al comma 1189 della legge 296/06.

1) lo scrivente ufficio ritiene che al momento della collocazione dei lavoratori in mobilità lunga, l'impresa procedente debba unicamente tenere conto della situazione contributiva risultante dalla documentazione in proprio possesso. Ulteriori verifiche non potrebbero essere poste in essere senza il consenso dei lavoratori interessati.

Al riguardo occorre tenere presente che l'art. 4, comma 2, della legge n. 223/91 legittima allo svolgimento della procedura di licenziamento collettivo (rectius di mobilità) due soggetti - impresa e organizzazioni sindacali - altresì abilitati dall'art. 5, comma 1, della medesima legge a concordare, ai fini dell'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri difformi da quelli previsti dal medesimo art.5, comma 1.

Dovendo le imprese, per collocare i lavoratori in mobilità lunga, applicare la disciplina di cui al sopra citato art.4 e nel contempo individuare d'intesa con le OO.SS.LL. criteri diversi da quelli stabiliti dall' art.5, comma 1 - basati sull'età anagrafica e sulla anzianità contributiva - è evidente che la situazione contributiva di riferimento sia quella risultante dalla documentazione in possesso dell'impresa medesima, salvo eventuali dichiarazioni dei lavoratori interessati che possono integrare la situazione conosciuta dal datore di lavoro.

Né, ad avviso della scrivente, eventuali successive integrazioni da parte dell' INPS, riferite alla situazione contributiva dei lavoratori interessati,

11

potrebbero inficiare gli accordi di mobilità raggiunti tra le parti ed i successivi licenziamenti intimati.

2) La Direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 25 gennaio 2007, relativa alla definizione dei criteri generali di applicazione dell'art. 1, comma 1189, della legge n. 296/07, chiarisce come quest'ultima disposizione introduca "una sorta di cofinanziamento che ha anche la funzione di coinvolgere le imprese nei processi di gestione delle eccedenze".

E' evidente, pertanto, che non sarebbe assolutamente ammissibile la presentazione da parte di una impresa di un piano di mobilità lunga - ovviamente attuato nel limite numerico stabilito per ciascuna impresa o gruppo di imprese dal decreto ministeriale del 2 maggio 2007 - che non preveda oneri finanziari a carico delle impresa precedente.

Lo sforzo finanziario del datore di lavoro rappresenta l'ineludibile coinvolgimento del medesimo nei piani di gestione delle eccedenze occupazionali.

Altra cosa è la possibilità di inserire nel contingente dei lavoratori da porre in mobilità lunga, alcuni soggetti che maturano i requisiti pensionistici nell'arco di fruizione della mobilità ordinaria.

Tralasciando ogni considerazione sulle future modifiche legislative in merito ai requisiti per il pensionamento di anzianità dal 1° gennaio 2008, si ritiene che l'impresa adempia al dettato normativo, come esplicitato nella citata direttiva, qualora complessivamente si faccia carico di oneri finanziari la cui misura, si ribadisce complessiva, sia idonea a coprire virtualmente, per una o più mensilità di trattamento di mobilità e di contributi figurativi, tutta la platea dei lavoratori posti in mobilità.

Si sottolinea, infine, che quanto sopra non discrimina le imprese che non hanno presentato all'Amministrazione la domanda di ammissione ai benefici, in quanto le imprese o gruppi di imprese - destinatarie delle unità di mobilità lunga ai sensi del decreto ministeriale del 2 maggio 2007 - hanno, con la presentazione della medesima, manifestato all'Amministrazione la propria disponibilità a farsi carico degli oneri finanziari relativi al piano di gestione delle eccedenze, anche se tali oneri vengono valutati complessivamente e non per ogni singolo lavoratore licenziato.

IL DIRETTORE GENERALE,

Matilde Mancini